



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

II TRIBUNALE DI CATANIA

Seconda Sezione Civile - Lavoro

in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. XXX/2022 R.G., avente ad oggetto: Altre ipotesi

PROMOSSA DA

XXXX XXXXXX, con il patrocinio degli avv.ti MICELI WALTER, GANCIFABIO, DI PIETRO MARCO, ZAMPIERI NICOLA, RINALDI GIOVANNI

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

RESISTENTE

Disposte le modalità di trattazione cartolare dell'udienza, ai sensi dell'art. 221 c. 4 della l. n. 77/2020 e ss. proroghe, come da precedente decreto, la causa viene decisa con provvedimento emesso fuori udienza, alla luce delle conclusioni delle parti come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente, docente non di ruolo della scuola pubblica, ha adito questo ufficio per sentire dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale





docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20 e 2021/22, così come riconosciuto al personale assunto a tempo indeterminato.

Deduce la violazione del principio eurocomunitario di non discriminazione, di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (direttiva 1999/1970), la violazione e falsa applicazione dell'art. 282 d.lgs. 297/1994, la violazione degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007, 2 e 97 Cost., 14 CDFUE, nonché dell'art. 10 della Carta sociale Europea e della clausola 6 dell'accordo quadro lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70.

L'Amministrazione scolastica non si è costituita e di essa va dichiarata la contumacia, stante la rituale notifica del ricorso.

All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.

Nel merito il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui *“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari*





inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).

Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che *“Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).*

46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia





sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)".

La Corte ha ancora evidenziato che *“Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”*

Nel caso di specie, appare indubitabile che la natura del lavoro svolto dai docenti a tempo determinato sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento, quest'ultimo, che però non può rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione, come ha ricordato la Corte di Giustizia.

Appare, inoltre, indubitabile, che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.

Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dai contratti di servizio prodotti da parte ricorrente.

Da essi si desume che la stessa ha espletato servizio (con orario peraltro anche completo) negli anni 2019/2020 e 2021/2022, rispettivamente dal 28.10.19 al 30.6.20 e dal 6.9.21 al





30.6.22, dunque per un arco di tempo considerevole per ciascun anno scolastico (pari o quasi all'intero periodo di frequenza scolastica dei discenti).

Si consideri, peraltro, che, ai sensi dell'art. 489 d. lgs. 297/1994, così come integrato e interpretato dall'art. 11 co. 14 l. 124/1999, *“il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero”* ... *“se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”*.

La situazione lavorativa della parte ricorrente è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un fondamento alla denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.

Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.

L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.

La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/8968, ha con continuità affermato che *“le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”*.

Anche secondo la Corte di Cassazione, *“la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme*





comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell’ambito dell’Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468).

Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l’incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni professionali assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015.

Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell’ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell’ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell’ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell’esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002).

Va pertanto accertato il conseguente diritto della parte ricorrente, con la condanna del Ministero agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla parte ricorrente la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (efficacia temporale di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo.

Solo attraverso tale rimedio, ed il riconoscimento, sebbene retroattivo, del detto strumento, previsto per la formazione del personale, potrà essere rimossa la discriminazione integrata nella fattispecie nei riguardi dei docenti a tempo determinato. Rimane assorbita ogni ulteriore questione.





Le spese vanno dichiarate irripetibili, tenuto conto della complessità delle questioni poste in ricorso, nonché del dato normativo interno di segno contrario (sul punto, si veda peraltro Consiglio di Stato sez. VI, 30/06/2017, n.3219), del recente intervento della Corte di Giustizia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:

ACCOGLIE il ricorso nei termini indicati in motivazione;

ACCERTA il diritto di parte ricorrente di fruire della “*Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente*”, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022;

CONDANNA l’amministrazione scolastica a tutti gli adempimenti conseguenti al fine di consentire alla parte ricorrente di fruire del detto beneficio con effettività e dunque, in quanto compatibili con la presente pronunzia, alle medesime condizioni già riconosciute ai docenti di ruolo;

DICHIARA irripetibili le spese processuali.

Così depositato, in Catania, li 09/11/2022

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.XXXXX XXXXX

